

ORDINE DEL GIORNO

per l'istituzione di un registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento

PREMESSO CHE

la tutela della dignità umana comprende il rispetto della volontà espressa dalla persona nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali anche quando sopravvenga uno stato d'incapacità;

se i notevoli progressi nelle conoscenze scientifiche e l'introduzione di nuove tecnologie in ambito sanitario hanno reso spesso possibili la cura, il miglioramento ed il controllo di molte e gravi patologie o disabilità per contro, a volte, queste consentono unicamente il prolungamento artificiale della vita vegetativa di una persona, anche in presenza di sofferenze non sedabili o in condizioni umanamente non dignitose; conseguentemente è sempre più sentita nella società la necessità di rendere possibile una gestione responsabile delle terapie per evitare l'accanimento terapeutico, in particolare in caso di sopravvenuta incapacità decisionale del paziente e contro la sua volontà;

in questo contesto, di grande attualità risulta il dibattito sulla possibilità di anticipare le proprie volontà attraverso una "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (DAT), ovvero uno scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti medici in situazioni di malattie o traumi che determinino una perdita di coscienza permanente e irreversibile;

la DAT, o testamento biologico, comporta l'individuazione di uno o due "fiduciari" cioè di persone chiamate a garantire l'esecuzione delle volontà del dichiarante e a intervenire, in caso di sopravvenuta incapacità decisionale, sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari e ad assicurare le volontà del dichiarante in caso di mutamenti della propria cerchia familiare o sociale;

è necessaria l'approvazione di una legge nazionale in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari che rispetti la libertà e la responsabilità della persona

CONSIDERATO CHE

l'art. 32 della Costituzione italiana sancisce il diritto all'autodeterminazione terapeutica tutelando il diritto alla salute dell'individuo e affermando la non obbligatorietà del trattamento sanitario se non nei casi stabiliti per legge e cioè quando la salute del singolo arrechi danno a quella degli altri.

La Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina firmata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa (Oviedo 04-04-'97) e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145/01 stabilisce all'art. 5 che *“un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato (...) La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”* e all'art. 9 che *“i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”*;

Il Codice di deontologia medica approvato il 3-10-1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prevede, all'art. 16, che il medico *“deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato”* all'art.20 *“Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona”* all'art. 35 che *“il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente (...). In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti (...) curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente”* all'art. 38 *“Il medico deve attenersi, nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto, nelle proprie scelte, di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”* all'art 39 *“in caso di malattie e prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti a tutela, per quanto possibile della qualità della vita e della dignità della persona. In caso di compromissione*

dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico”

VALUTATO CHE

l'istituzione di un registro comunale delle DAT può svolgere anche una funzione di carattere politico nei confronti del Parlamento e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo ad un tema di particolare rilievo civile e sociale;

l'approvazione di una normativa nazionale in materia di consenso informato e di dichiarazione di volontà anticipata si rende necessaria al fine di definire un quadro nazionale certo ed uniforme;

CONSIDERATO CHE

Il Consiglio Comunale di Ravenna ha votato, nel febbraio del 2009 un ordine del giorno che riconosce il rispetto delle volontà di fine vita come un diritto primario del cittadino

IL CONSIGLIO COMUNALE DI RAVENNA

ESPRIME LA VOLONTA'

fatta salva la necessità dell'approvazione di una apposita normativa nazionale, di istituire un “Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento” aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Ravenna, per :

- raccogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie “direttive e anticipate” in materia di accettazione o rifiuto e scelta delle terapie in caso di incapacità
- conservare le nomine del/i fiduciario/i a cui il cittadino che ha sottoscritto una DAT affida l'esecuzione della propria volontà.

Ravenna, 9 settembre 2010

Andrea Maestri - Capogruppo comunale L'Ulivo-PD

Andrea Tarroni - Consigliere comunale L'Ulivo -PD

Daniela Banzi - Consigliera comunale L'Ulivo-PD

Roberta Suzzi - Consigliera comunale L'Ulivo-PD

Roberta Romboli - Consigliera comunale L'Ulivo-PD